

Testo Unico del 31/10/1990 n. 346 - art. 17

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art.2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, e' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente testo unico nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dell'art.2 del cit. D.L.

n.262 del 2006. Per la decorrenza vedasi quanto disposto dal comma 53 dell'art.2 D.L. n.262 del 2006. L'art.13 L. 18 ottobre 2001 n.383 aveva disposto la soppressione dell'imposta di successione e donazione.)

Titolo del documento:

Rendite e pensioni (Art. 23 DPR 637/1972).

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

a) il ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (1)

b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; (1)

c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.

(1) Il valore del multiplo indicato nella presente lettera e' stato fissato in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 11 gennaio 1999; in 28,57 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 28 dicembre 2000; in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 24 dicembre 2001; in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 18 dicembre 2003 e, da ultimo, in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 7 gennaio 2008.